

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIUSEPPE SERRA, CORSI, PREVOSTO, ANGIUS, PIREDDA,
SARRITZU, ORGIANA, BOI, FARIGU, CASULA, SANNA,
ANEDDA, SODDU, ROJCH, RANDAZZO, NONNE, ACCIARO**

Modifiche alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme
per l'attuazione della politica mineraria

Presentata l'11 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche previste nella presente proposta di legge da apportare al complesso di leggi, comunemente noto come « legge mineraria », si riferiscono ad aspetti già oggetto di un ordine del giorno approvato dalla Camera il 6 maggio 1993.

In particolare la modifica attiene alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, circa il rimborso del contributo ricevuto per la ricerca operativa in caso di suo esito positivo e di avvio dell'attività produttiva.

L'esperienza decennale di applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, in materia di ricerca operativa in Italia, come definita agli articoli 8 e 9 della citata legge o ha avuto esito negativo o ha messo in luce

solo l'esistenza di giacimenti i cui margini di redditività garantiti sarebbero appena sufficienti all'impresa.

I giacimenti rinvenuti, infatti, nelle valutazioni effettuate al termine delle ricerche, sono risultati di piccola taglia e tali da produrre un risultato economico positivo solo a condizione di non far gravare sulle iniziative ulteriori costi rispetto a quelli strettamente necessari per la coltivazione ed il trattamento minerallurgico.

L'articolo 10 della citata legge n. 752 del 1982, prevede, invece, il recupero del contributo concesso qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

Tale disposto, se applicato nei casi realmente verificatisi di rinvenimento positivo, produrrebbe come effetto l'incoltiva-

bilità dei giacimenti esplorati o, comunque, il disinteresse, per la non convenienza in termini di economicità e di redditività, dell'imprenditore minerario.

Lo spirito della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e delle sue successive modificazioni è quello, invece, di agevolare ed incentivare la ripresa dell'attività estrattiva, laddove essa abbia ancora margini di economicità e risponda ad obiettivi di carattere strategico per il Paese nella politica di approvvigionamenti di materie prime; di conseguenza, la presente proposta di legge, attraverso la soppressione del rimborso dei contributi, instaura una netta separazione tra il momento della ricerca, ad altissimo rischio e meritorio di particolare cura nella politica di incentivazione, ed il momento della produzione che, pur avendo una percentuale di rischio superiore agli altri settori industriali, può essere ricondotto ai vigenti strumenti agevolativi. Inoltre, tenuto conto del grave stato di crisi in cui versa l'economia italiana e di una gestione della politica economica volta a privilegiare la ripresa produttiva,

un'incentivazione in termini reali, come l'istituzione di un contributo a fondo perduto per la ricerca mineraria, sarebbe uno strumento efficace per la realizzazione di nuove iniziative industriali, senza peraltro contrastare con le norme comunitarie, in quanto afferente ad un settore, quale appunto la ricerca mineraria, dove è difficile ravvisare pericoli di turbativa della concorrenza.

In questo senso anche la Camera dei deputati, all'atto dell'approvazione delle modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 221, in data 6 maggio 1993, ha approvato un ordine del giorno, recepito come raccomandazione dal rappresentante del Governo presente in Aula, che si impegna a presentare in tempi rapidi una proposta di legge diretta alla soppressione delle norme che prevedono la restituzione dei contributi in oggetto.

Tenuto conto della drammatica crisi che investe le aree minerarie del nostro Paese raccomandiamo l'urgente esame ed approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1992, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. In caso di esito positivo delle ricerche di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della citata legge n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono oggetto di restituzione.